

Violenza in famiglia e stalking

Cristina Federici

Nel ventaglio delle violenze familiari in senso lato si può certamente annoverare lo stalking.

Il termine mutuato dall'esperienza giuridica anglosassone deriva dal linguaggio tecnico della caccia (stalker è il cacciatore in agguato della preda) e tradotto in italiano con "fare la posta", individua le condotte assillanti, persecutorie e di interferenza nella vita privata di una persona.

I casi di stalking che si verificano nel contesto della violenza domestica sono numerosissimi e a dimostrazione della pericolosità di questo tipo di violenza, la cronaca riporta episodi drammatici che confermano come dalla sottovalutazione di questo tipo di comportamenti possono sortire epiloghi irreparabili quali aggressioni fisiche, lesioni, e talvolta persino la morte del danneggiato.

Occorre ricordare che più del 5% degli omicidi di donne in Italia è stato preceduto da episodi di atti persecutori.

La stragrande maggioranza di questi comportamenti, infatti sono messi in atto da ex fidanzati o ex mariti, nei confronti delle compagne che hanno interrotto o che vogliono interrompere una relazione, con intenti molteplici, come il tentativo di ristabilire il rapporto, gelosia, vendetta per torti subiti o percepiti, dipendenza, desiderio di continuare ad esercitare un controllo sulla vittima.

Le discipline psichiatriche sono ovviamente coinvolte nello studio di questo tipo di fenomeno e nonostante non sia possibile tracciare un unico profilo di stalker e del relativo comportamento, le ricerche ci dicono che l'autore primario dello stalking è di sesso maschile, generalmente adulto.

La vittima predominante è sicuramente la donna, anche se non è escluso che possa essere un uomo.

Come già detto, i cd molestatori insistenti sono per lo più persone che non si rassegnano all'abbandono o al fatto di non essere più al centro dell'attenzione dell'altro o che vivono in chiave persecutoria la fine di una storia sentimentale: appostamenti sotto casa, citofonate mute, diurne, notturne, telefonate indesiderate, uso dei bambini come messaggeri di minacce e insulti, interrogazione di parenti e amici sui movimenti della vittima, pedinamenti a piedi o in auto, regali vari, danni, atti vandalici – inclusa l'uccisione di animali domestici-; questi sono solo alcuni esempi in cui si estrinseca il comportamento dello stalker.

Il tema centrale è comunque la ricerca di contatto con la vittima visivo, fisico, telematico o in alcuni casi un contatto limitato dallo stesso autore al solo scopo di controllo (ad esempio lo stalker telefona alla sua “preda”, ma la comunicazione termina non appena questa risponde) .

Tali condotte pur essendo spesso innocue se singolarmente considerate , viste nel loro “ossessivo” insieme configurano una gravissima invasione della sfera personale della vittima che si trova costretta a cambiare le proprie abitudini di vita – se non addirittura lavoro o gli usuali tragitti per recarsi- domicilio e recapiti telefonici ed a vivere un’esistenza continuamente condizionata dalla presenza del molestatore che esercita un potere estremamente destabilizzante.

Finalmente , con notevole ritardo rispetto ad altri Stati (valga solo ricordare per il Regno Unito il cd. Stalker’s Act del 1997), anche il nostro Legislatore ha preso consapevolezza della necessità di un intervento normativo *ad hoc* in grado sia di dare giustizia alle vittime sia in forma preventiva.

Lo stalking è entrato a far parte del nostro ordinamento con il [decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11](#) -cd decreto anti-violenza- (convertito in [Legge 23 aprile 2009, n. 38](#)), che ha introdotto all’art. 612 bis c.p. il reato di “atti persecutori”.

L’art. 612 bis del codice penale così recita:

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 , ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

Ad una prima lettura della norma richiamata, si evidenzia come per la sussistenza del reato, sia necessaria la realizzazione di una pluralità di comportamenti tipici, ovvero sia indispensabile la loro reiterazione. Inoltre, oltre ad essere più di una, le condotte reiterate dovranno necessariamente produrre determinati eventi. In particolare le condotte

incriminate dovranno cagionare almeno una tra queste ipotesi: 1) un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima; 2) ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine; 3) costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Altra particolarità è senza dubbio costituita dalla **procedibilità**. In effetti, condizione indispensabile per la perseguibilità del reato, è che vi sia la **querela** della persona offesa, tranne quei casi in cui il reato sia commesso in danno di minori o disabili, oppure quando il reato sia connesso ad altro procedibile d'ufficio.

Il termine per la proposizione della querela, non è tuttavia di tre mesi, come nella generalità dei reati, ma di **sei mesi** come già previsto in materia di reati sessuali.

Deve poi essere spesa qualche parola per la cosiddetta **istanza di ammonimento**, prevista e disciplinata dall'art. 8 del citato decreto anti-violenza: in un'ottica di prevenzione e della repressione dello stalking, è stato previsto che, fino a quando non sia stata presentata querela, la vittima possa rivolgersi all'autorità chiedendo al questore l'adozione di un provvedimento di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Il questore, qualora ritenga fondata la richiesta, provvederà ad ammonire oralmente il soggetto invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Scopo dell'ammonimento, del quale andrà redatto processo verbale, altro non è se non quello di prevenire la consumazione di atti persecutori, affinché vengano interrotte tutte le interferenze nella vita del soggetto richiedente.

Inoltre, qualora l'autore dei fatti dovesse essere stato già oggetto di un precedente ammonimento, la pena sarà aumentata e si procederà anche d'ufficio.

Da ultimo si evidenzia che al fine di rendere ancor più stringenti le forme di tutela per la vittima di stalking, il legislatore ha introdotto varie modifiche al codice di procedura penale con la previsione, tra le altre, della misura coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.